

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">Ministero dell'istruzione e del merito Istituto Comprensivo Statale di Casatenovo Via San Giacomo, 20 - 23880 Casatenovo (LC) Tel. 039 9204798 – cod. Mec. LCIC830005 – C.F.94033460133 email Uffici: lcic830005@istruzione.it PEC: lcic830005@pec.istruzione.it Sito web: www.comprendivocasatenovo.edu.it</p> |  |
|---|---|---|

Prot. e data, vedi segnatura

ALL'ATTENZIONE

DEI DOCENTI E DEI GENITORI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ATTI – SITO WEB

OGGETTO: LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZE CONSENTITE E DEROGHE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62 – “Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”;

VISTO il monte ore annuale dei diversi percorsi di studio attivati presso la scrivente Istituzione Scolastica;

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n° 5 del 22/10/2024

COMUNICA

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-25, è fissato come di seguito:

Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 30 ore

| Scuola secondaria | N. Ore settimanali | Monte ore Annuale | Numero minimo ore di presenza (75%) | Numero Massimo ore di assenza (25%) |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TEMPO NORMALE | 30 | 996 | 747 | 249 |

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni del tempo-scuola 30 ore è di **996** ore.

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a **747** ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il **limite massimo di assenze**, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **249** ore.

Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 36 ore

| Scuola secondaria | N. Ore settimanali | Monte ore Annuale | Numero minimo ore di presenza (75%) | Numero Massimo ore di assenza (25%) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TEMPO PROLUNGATO | 36 | 1191 | 893 h 15 min | 297 h 45 min |

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di **1.191** ore.

Il numero minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a **893** ore e 15 minuti. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè **297** ore e **45** minuti.

I Docenti effettuano un riscontro delle ore di presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore della classe, verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie, quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. Si precisa che il calcolo viene effettuato per il periodo compreso tra il 16 settembre del 2024 e il 06 giugno 2024 (data termine lezioni).

Rispetto ai suddetti limiti, tuttavia, il Collegio dei Docenti ha previsto le seguenti deroghe:

1. gravi motivi di salute fisica e/o psichica adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. Deroghe per le assenze degli alunni che, per ragioni familiari, devono recarsi all'estero, durante l'anno scolastico (ad esempio: i figli di immigrati, o di Italiani che lavorano all'estero).

Le suddette deroghe saranno considerate ammissibili, sempreché il numero complessivo delle assenze, non pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità a procedere alla valutazione, comporta, infatti, la non ammissione alla classe successiva, o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alessandra Ansaldi